

N. R.G. P.U. 63 -1 /2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice relatore
dott. Marco Zinna	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa dai sig.
_____, nata a Calcinai (PI) e residente in _____,
e _____, nato a Pontedera (PI) il
_____ e residente in _____, entrambi rappresentati e difesi, giusta
procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE BRINI, presso il cui studio in Pontedera, P.zza Curtatone 7 e
domicilio digitale (giuseppe.brini@pecordineavvocatipisa.it) sono elettivamente domiciliati,

PREMESSO che:

In data 07/08/2023 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

Con provvedimento del 17/08/2023 l'OCC ha provveduto alla nomina del rag. Carlo Masini.

In data 18/03/2024 i debitori hanno depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

RILEVATO e RITENUTO che:



N. R.G. P.U. 63 -1 /2024

Il presente Tribunale è competente, in quanto i debitori risiedono rispettivamente in Pontedera ed in Calcinaia;

I debitori non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale di parte debitrice.

In particolare, i debiti dei ricorrenti ammontano ad € 3.797.559,16, e derivano dal mancato versamento delle imposte nei confronti dell'Erario per i tributi IRES, IRPEF e IVA per gli anni 2003-2004 e 2005. Le poste passive sono legate alla situazione patrimoniale [redacted], di cui i ricorrenti sono soci in regime fiscale di trasparenza a causa della ristretta compagine sociale. Godono attualmente di un reddito mensile di circa € 2.895,00 nette mensili e risultano proprietari di un immobile sito in Pontedera, via Tosco Romagnola [redacted], nonché di una quota societaria del valore stimabile in € 80.000,00 come da relazione particolareggiata dell'OCC.

Negli ultimi cinque anni risulta non essere stato compiuto alcun atto dispositivo compiuto dagli istanti volto a distogliere il proprio patrimonio.

All'esito dei chiarimenti richiesti, i ricorrenti hanno fornito chiarimenti e integrazioni per chiarire la loro posizione nella società [redacted] e iper integrare quella indicata, ma non depositata insieme al ricorso.

All'esito della integrazione può affermarsi che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

1. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, *"in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo*



N. R.G. P.U. 63 -1 /2024

e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12" (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

2. - **Ambito di applicazione. Spossessionamento.**

Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e **riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento in capo al debitore**. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Tale principio va ribadito, posto che il ricorso è costruito come una proposta e piano da omologare – impostazione che non è stata mutata nemmeno dopo la richiesta di modifica del Giudice relatore. La liquidazione controllata, invece, non si fonda su alcuna proposta, né accordo, né deve essere omologata, ma prevede lo spossessamento totale dei beni dei debitori, eccettuati unicamente i beni indicati dal Giudice in base al comma 4 dell'art. 268 ccii.

Ne consegue che anche le giacenze sul conto corrente debbano intendersi acquisite alla procedura, così come le quote e partecipazioni sociali in altre società.

3. Quota reddito minimo vitale.

Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che i debitori guadagnano con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, è stato indicato l'importo di € 2.440,00.

In base alle ultime dichiarazioni dei redditi l' _____ dispone di circa € 1.700,00 mensili a titolo di pensione, mentre il Sig. _____ con moglie e figlio, che lavora con contratto a tempo indeterminato, al momento percepisce la somma mensile di € 1.200,00. La famiglia della debitrice pertanto ha a disposizione redditi complessivi mensili di circa € 2.900,00.

Ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, vanno escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento;



N. R.G. P.U. 63 -1 /2024

Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire al sovraindebitato ammesso in procedura un’esistenza dignitosa e decorosa in relazione al suo reddito disponibile.

La determinazione di tale somma spetta al giudice, sulla base degli artt. 268 comma 4 e 283 comma 2 CCII, ove il legislatore ha codificato il minimo vitale nella procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente, disponendo che si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

La somma esclusa dalla liquidazione deve, dunque, essere determinata dal giudice sulla base di detto parametro e tenendo conto delle circostanze del caso concreto e delle spese documentate dal debitore.

Tenuto conto dell’importo dell’assegno sociale per il 2025 (€ 538,69 al mese) e del parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, nel caso di specie la spesa mensile per il mantenimento indicate dai ricorrenti può ritenersi congrua.

La somma esclusa dalla liquidazione controllata è quindi determinata in € 2.440,00 secondo la richiesta e come determinato anche nella relazione del gestore della crisi.

Il liquidatore, nel corso della procedura dovrà verificare eventuali mutamenti della situazione reddituale della famiglia e di darne comunicazione al giudice per eventuali modifiche.

5. modalità di acquisizione.

L’art. 270, comma 2 lett. e) CCI, al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo.

E’ dunque opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente vincolato alla procedura di liquidazione controllata; 2) ordinare ai debitori di stornare mensilmente dalle somme ricavate dall’attività lavorativa quanto ecceda il limite indicato per le spese di mantenimento e di versare la detta eccedenza sul conto corrente della presente procedura, mentre la



N. R.G. P.U. 63 -1 /2024

somma di € 2.440,00 mensili resterà a disposizione della parte ricorrente; 3) ordinare ai debitori di versare le giacenze dei propri conti correnti sul conto corrente vincolato alla procedura che il Liquidatore aprirà.

Nella domanda viene enucleata una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche del consulente legale che ha assistito i ricorrenti nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.

La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dall'art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili "a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47". La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile esclusivamente il compenso dell'OCC. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono ammessi in prededuzione con riferimento alle sole "procedure maggiori" di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. La norma non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiarasse prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali; ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.

Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65, 3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269 CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con



N. R.G. P.U. 63 -1 /2024

l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma. Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla prima classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.

Ben vero la domanda di liquidazione controllata non prevede alcuna forma di proposta e di piano, dal momento che essa interessa l'interesse del patrimonio del sovraindebitato e che alla formazione delle masse attive e passive si addivene nella fase successiva all'apertura della procedura ad opera del liquidatore mediante l'inventario ed il programma di liquidazione, da una parte, e della verifica del passivo, dall'altro. Pertanto, l'indicata previsione della domanda e dell'attestazione dell'OCC, siccome non vincolante e non costituente oggetto precipuo della domanda di liquidazione controllata, non pare potersi riguardare quale causa di inammissibilità della stessa. Cionondimeno alla stregua delle cennate indicazioni dovrà attenersi il Liquidatore nella procedura di verifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI.

6. Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;

NOMINA Liquidatore il **Rag. Carlo Masini**;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;



N. R.G. P.U. 63 -1 /2024

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 2.440,00.

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.



N. R.G. P.U. 63 -1 /2024

Pisa, 7/11/2025

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Laura Pastacaldi

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori

